



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 136 DEL 21/02/2025

SETTORE: AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: PDZ E PROGETTI SOCIALI

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER TIROCINI A INCLUSIONE SOCIALE E PER TIROCINI EXTRACURRICULARI (FINANZIATO CON FONDI D'AMBITO E FONDO POVERTA') - (CUP E39E22000030003 - CIG 9296096519). APPLICAZIONE ART. 9 DEL D. LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo agli anni 2025-2027;
- la vigente Convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni del Piano di Zona 2025/2027;
- la determinazione dirigenziale 27/06/2022 n. 385 ad oggetto: "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento del servizio di inserimento lavorativo per tirocini ad inclusione sociale e per tirocini extracurricolari (finanziato con fondi d'Ambito e Fondo povertà) - (CUP E39E22000030003 - CIG 9296096519)";

- la determinazione dirigenziale n. 538 del 26/09/2022 ad oggetto: "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento del servizio di inserimento lavorativo per tirocini ad inclusione sociale e per tirocini extracurricolari (finanziato con Fondi d'Ambito e Fondo Povertà) (CUP E39E22000030003 - CIG 9296096519) – aggiudicazione";
- la presente proposta di determinazione dirigenziale in data 20/02/2025 recante il numero 964, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge 7/12/2013, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- in data 26/01/2024 è stato siglato il rinnovo del CCNL "Cooperative sociali" con effetto immediato;
- tale incremento comporta un incremento del costo del lavoro con il seguente impatto percentuale annuo:
 - per l'anno 2024: +4,68%
 - per l'anno 2025: ulteriore aumento del +6,78 %, per un tot. complessivo sull'anno di + 11,46%;
- Solidarietà e Servizi Cooperativa sociale con nota del 22/02/2024 prot. 13811, alla luce del rinnovo contrattuale nazionale di cui sopra, ha richiesto l'aggiornamento delle condizioni economiche in essere, invocando l'applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti - ex art. 106 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in vigore ai tempi della stipula dell'affidamento);
- da gennaio 2025 la quota mensile INAIL per tirocini ha subito un incremento pari ad €. 1,78 portando tale quota da €. 12,80 ad €. 14,58 mensili;

Considerato che:

- che l'art. 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale" del D. Lgs 36/2023 prevede che :
 - *comma 1) "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta"*
 - *comma 2) "Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica";*
- l'art 60 "Revisione prezzi" del D. Lgs. 36/2023 prevede che:
 - *comma 2) "le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire";*
 - *comma 3) Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".*

- la nota Anci 18738/2023 sul Rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, precisa che:
"Con riferimento ai contratti in essere, si tratta di capire seil rinnovo dei CCNL rientra nell'alea imprenditoriale dell'operatore economico o se, piuttosto, debba essere oggetto di revisione dei prezzi ai sensi della sopravvenuta disciplina. Ad avviso di Anci, sembra opportuno, comunque, avviare un procedimento amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, su istanza dell'operatore economico, motivata e circostanziata, di revisione dei prezzi, con obbligo di assumere una determinazione conclusiva dello stesso, quale che sia l'esito. Resta ferma la possibilità, a tutela delle PA, di emettere un provvedimento di diniego, succintamente motivato, a fronte di istanze eccessivamente generiche. Laddove, poi, non si ritenesse applicabile l'articolo 60 del Codice e, anche ove applicato, qualora gli operatori economici ritengano di subire uno squilibrio sopravvenuto rispetto alle originarie condizioni contrattuali, troverebbe applicazione l'altra ipotesi contenuta nell'articolo 9 del nuovo Codice Appalti...".
- un CCNL può essere considerato fonte di diritto del lavoro nell'ambito della normativa disciplinante i rapporti di lavoro collettivi, e quindi un eventuale rinnovo intervenuto in corso di esecuzione di un servizio svolto da soggetti il cui costo del lavoro è disciplinato dal CCNL rinnovato, potrebbe essere annoverato tra le fattispecie disciplinate dal sopra citato art. 9 del D. Lgs. 36/2023 considerando, in particolare nel caso in specie, il valore percentuale di revisione del costo retributivo da nuovo contratto nazionale, ben oltre la variazione ordinaria, per i medesimi anni, dell'indice Istat delle retribuzioni contrattuali sia generale che specifico per i Servizi Socio-Assistenziali e quindi non considerabile come variazione preventivabile dall'Operatore economico contrattualizzato e rientrante nella normale alea economica;
- i principi di cui agli art.li 9 e 60 del D. Lgs. 36/2023 sopra delineati sono da considerarsi immanenti nel nostro sistema giuridico in quanto frutto di evoluzione interpretativa giurisprudenziale nazionale e comunitaria sorta già nella vigenza del preveggenente codice D. Lgs. 50/2016 nel perimetro del quale è avvenuto l'affidamento del servizio di che trattasi;
- l'affidamento in questione è caratterizzato da un'elevata quota del costo del lavoro stimabile in oltre 80% del valore contrattuale;
- in sede di aggiudicazione, ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, l'elemento più rilevante oggetto di valutazione è stato proprio il costo del lavoro che, a fronte dell'attuale aumento conseguente all'aggiornamento del CCNL nazionale, comporterebbe uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, con conseguente potenziale risoluzione e nuova procedura di affidamento, che inevitabilmente scontrerebbe i nuovi costi conseguenti al nuovo CCNL;
- considerato altresì che il servizio è programmato fino al 30.09.2025 (con possibilità di ripetizione), come da atti di programmazione dell'ente, e che conseguentemente non sussisterebbero nemmeno le condizioni tecnico/giuridiche per una interruzione e/o nuovo affidamento;
- vista la nota di Confcooperative prot. interno in entrata n° 40499 del 05/06/2024, che sollecita gli enti interessati ad un deciso e tempestivo intervento per valutare con attenzione e spirito collaborativo le istanze ricevute dalle cooperative associate, che richiedono l'adeguamento prezzi. Precisa che dal mese di febbraio 2024 le cooperative sociali si sono fatte pieno carico dell'applicazione del nuovo CCNL, mantenendo quindi fede al loro impegno nei confronti di soci e lavoratori, ma anche nei confronti delle stazioni appaltanti che opportunamente affidano i servizi solo a chi garantisce la piena applicazione dei contratti di lavoro. Le risorse necessarie a sostenere tali costi sono state quindi interamente in capo alle cooperative che, nel migliore dei casi, hanno eroso le legittime marginalità d'impresa, e che spesso stanno invece già generando risultati economici negativi nella gestione del servizio. Confcooperative precisa, infine, che tutelare gli equilibri economici delle cooperative sociali vuol dire tutelare il sistema di welfare territoriale - che non può fare a meno di tale mutualità e sussidiarietà - e tutelare gli interessi e le risposte ai diversi bisogni dei cittadini che gli Enti Locali rappresentano e dei quali le cooperative si prendono cura;

- tenuto conto che negli atti originari di gara è contenuta la clausola di revisione prezzi che di per sé non incide sull'equilibrio del contratto essendo in presenza di variazione degli indici ISTAT (differenza dato programmato e dato effettivo) marginali;
- tenuto altresì conto che la Cooperativa ha dovuto far fronte oltre al notevole incremento del costo del lavoro legati al rinnovo del CCNL, anche dell'incremento dei costi di gestione del servizio;
- occorre prendere atto dell'incremento della quota INAIL così come segnalato dalla Cooperativa, prevedendo una spesa per il periodo gennaio/settembre 2025 pari ad €. 4.000,00;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72 in quanto frutto di riepilogo dei progetti sociali predisposti dagli operatori del Servizio;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta Comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto:

- di accogliere, per le motivazioni citate in premessa, la richiesta di adeguamento dei corrispettivi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo che per l'anno 2023 si è attestato al 5,4%, a far tempo da febbraio 2024 nonché l'aggiornamento della quota INAIL riferita a tirocini per il periodo gennaio/settembre 2025;
- di impegnare la spesa complessiva di €. 20.702,66 di cui €. 985,84 per IVA 5% per adeguamento dei corrispettivi oltre ad €. 4.000,00 per incremento quote INAIL, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione 2025
Cap. 432 - 433
- che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di accogliere, per le motivazioni citate in premessa, la richiesta di adeguamento dei corrispettivi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo che per l'anno 2023 si è attestato al 5,4%, a far tempo da febbraio 2024 nonché l'aggiornamento della quota INAIL riferita a tirocini per il periodo gennaio/settembre 2025;
- di impegnare la spesa complessiva di €. 20.702,66 di cui €. 985,84 per IVA 5% per adeguamento dei corrispettivi oltre ad €. 4.000,00 per incremento quote INAIL, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione 2025
Cap. 432 - 433

- che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

PLP/ab

Gallarate, 21/02/2025

Il Dirigente

LA PLACA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)